



CENTRO DI SERVIZIO AL VOLONTARIATO SAN NICOLA - ODV

operastrumenti del volontariato

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Parte prima

**La nuova disciplina
degli enti del Terzo settore**



edizioni di **pagina**

Opera • 25
Strumenti del volontariato

collana diretta da Paolo Ponzio

© 2018, 2021, Pagina soc. coop., Bari
© 2018, 2021, Centro di Servizio al Volontariato - OdV
San Nicola (Bari)

Nuova edizione aggiornata, 2021

*Per informazioni sulle opere pubblicate e in programma
promosse dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola
rivolgersi a:*

Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - OdV
via Vitantonio Di Cagno 30 - 70124 Bari
tel.: 080 5640817 fax: 080 5669106

Il codice del Terzo settore

Parte prima

La nuova disciplina degli Enti del Terzo settore

a cura del

Centro di Servizio al Volontariato
San Nicola OdV
Area Consulenza

Prefazione di

Roberto D'Addabbo

CENTRO DI SERVIZIO
AL VOLONTARIATO
SAN NICOLA - ODV



edizioni di pagina

Finito di stampare nel luglio 2021
da Corpo 16 s.r.l. - Modugno (Bari)
per conto di Pagina soc. coop.

Indice

Prefazione	VII
Introduzione	3
1. Definizione degli Enti del Terzo settore (ETS)	5
2. Attività di interesse generale e attività diverse	8
2.1. Attività di interesse generale (art. 5)	12
2.2. Attività diverse (art. 6)	12
2.3. Raccolta fondi (art. 7)	12
3. Caratteristiche degli ETS	14
3.1. Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro (art. 8)	14
3.2. Iscrizione nel RUNTS (art. 11)	15
3.3. Denominazione sociale (art. 12)	15
4. Disciplina degli aspetti organizzativi e gestionali degli ETS	16
4.1. Atto costitutivo e statuto (art. 21)	16
4.2. Riconoscimento personalità giuridica (art. 22)	17
4.3. Ammissione soci (art. 23)	17
4.4. Assemblea (art. 24)	19
4.5. Competenze dell'assemblea (art. 25)	21
4.6. Organo di amministrazione (art. 26)	21
4.7. Organo di controllo e revisore legale dei conti (artt. 30-31)	23
4.8. Scritture contabili e bilancio (art. 13)	26
4.9. Bilancio sociale (art. 14)	26

4.10.	Libri sociali obbligatori (art. 15)	26
4.11.	Disciplina del lavoro negli ETS (art. 16)	27
4.12.	Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art. 9)	27
5.	Il volontariato secondo il nuovo Codice	28
5.1.	Definizione di volontario ed attività di volontariato (art. 17)	28
5.2.	Assicurazione obbligatoria (art. 18)	30
5.3.	Promozione cultura del volontariato (art. 19)	31
6.	Le Organizzazioni di volontariato (OdV)	32
6.1.	Definizione delle Organizzazioni di volontariato (art. 32)	32
6.2.	Risorse (art. 33)	33
6.3.	Ordinamento ed amministrazione (art. 34)	34
7.	Le Associazioni di promozione sociale (APS)	35
7.1.	Definizione delle Associazioni di promozione sociale (art. 35)	35
7.2.	Risorse (art. 36)	38
8.	Le reti associative (art. 41)	39
8.1.	Definizione	39
8.2.	Attività	39
8.3.	Organizzazione e funzionamento	40
9.	Regime transitorio	41
9.1.	Norme transitorie fino all'operatività del RUNTS (art. 101)	41
9.2.	Problematiche applicative	43
10.	Accenni al regime fiscale	47
10.1.	Regime transitorio: disposizioni attualmente in vigore	47
10.2.	Le disposizioni che entreranno in vigore l'anno successivo l'implementazione del RUNTS e l'ottenimento dell'autorizzazione della Commissione Europea	51
Allegati		
	Modello di atto costitutivo e statuto di una OdV	53
	Modello di atto costitutivo e statuto di una APS	67

Prefazione

Con la pubblicazione in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017, Suppl. Ordinario n. 43, è entrato in vigore dal 3 agosto 2017 il D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117, recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106”.

Si tratta di uno dei decreti legislativi attuativi della Riforma del Terzo settore avviata con la Legge delega 106/2016, che segue di pochi giorni la pubblicazione del D.Lgs. n. 111/2017 sul 5 x mille e del D.Lgs. n. 112/2017 sull’impresa sociale.

Il Codice del Terzo settore rappresenta il corpo più consistente della riforma, ridisegnando, con 104 articoli, l’intera disciplina del Terzo settore, intervenendo sulle norme del Libro I, Titolo II, del Codice civile ed abrogando e sostituendo tutte le precedenti leggi di settore che disciplinavano le diverse tipologie di associazioni (L. n. 266/91 per le OdV, L. n. 383/2000 per le APS, D.Lgs. n. 460/97 per le ONLUS, ecc.).

Ciò che fin da subito emerge dalla lettura del testo normativo è il ruolo di centralità attribuito al volontariato, non più inteso come prerogativa delle sole OdV e APS, ma esteso anche a tutti gli altri Enti del Terzo settore.

Inoltre, l’analisi complessiva del Codice rivela l’intento del Legislatore di favorire la crescita di soggetti del Terzo settore capaci di impattare in maniera significativa e stabile sul tessuto socio-economico.

In tale logica, le disposizioni del Codice, da un lato, favoriscono e promuovono l’iniziativa degli Enti del Terzo settore, attraverso la previsione di maggiori possibilità d’azione, il rafforzamento dei rapporti di collaborazione ed interazione con le pubbliche amministrazioni, l’accesso a risorse economiche ed agevolazioni fiscali; dall’altro, però, impongono una più rigida regolamentazione, rafforzando le garanzie di trasparenza, incrementando le forme di controllo ed introducendo specifiche ipotesi di responsabilità degli amministratori.

In particolare, il Codice prevede:

- la definizione di Enti del Terzo settore, in cui confluiscono tutti i soggetti del no profit;
- la declinazione delle attività di interesse generale che tali Enti devono esercitare in maniera esclusiva e prevalente;
- la disciplina del lavoro negli Enti del Terzo settore;
- la definizione di volontario e delle attività di volontariato;
- la disciplina degli aspetti organizzativi e gestionali degli Enti del Terzo settore (atto costitutivo e statuto, riconoscimento della personalità giuridica, assemblee, organi di amministrazioni, bilanci, responsabilità degli amministratori, organi di controllo);
- le specificità delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale;
- la definizione ed il ruolo delle reti associative;
- l'istituzione e funzionamento del Registro unico del Terzo settore;
- le misure volte alla promozione e sostegno agli Enti del Terzo settore;
- la riorganizzazione dei Centri di servizio per il volontariato;
- le risorse finanziarie messe a disposizione per il Terzo settore, con particolare riferimento al sostegno alle attività delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale;
- il regime fiscale delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale;
- la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l'introduzione di un nuovo regime forfettario riservato agli Enti del Terzo settore non commerciali;
- l'istituzione del social bonus (credito d'imposta connesso alle erogazioni liberali in denaro effettuate, da persone fisiche e da soggetti IRES, a favore degli Enti del Terzo settore non commerciali, che hanno presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata a loro assegnati);
- l'introduzione di diverse agevolazioni in materia di imposte indirette (imposta sulle successioni e donazioni, imposte di registro, ipotecaria e catastale), nonché in materia di tributi locali;
- una disciplina unitaria delle deduzioni e detrazioni previste per coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo settore non commerciali e delle cooperative sociali;
- agevolazioni fiscali per le cessioni di derrate alimentari, prodotti farmaceutici e beni "difettati" a favore degli Enti del Terzo settore aventi natura non commerciale.

In realtà, l'effettiva operatività di alcuni istituti, quali in particolare l'istituzione del Registro unico del Terzo settore (a cui peraltro è strettamente connessa l'efficacia di diverse disposizioni del Codice), è stata rimandata all'emanazione di ulteriori decreti attuativi che, per la quasi totalità, a distanza di più di tre anni dalla pubblicazione del Codice, non sono stati ancora adottati.

Solo da ultimo è stato emanato il D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (pubblicato in G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020) recante la “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore” e con cui viene dunque avviato l'iter per l'attivazione del Registro e per la trasmigrazione/iscrizione delle associazioni; decreto che – data la rilevanza – sarà oggetto di approfondimento in apposita pubblicazione che il CSVSN predisporrà nei prossimi mesi.

Nel frattempo, nel corso di questi anni talune previsioni del Codice hanno subito alcune modifiche e/o integrazioni ad opera del D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 (recante disposizione integrative e correttive al Codice) e del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136 (decreto fiscale 2019) e più recentemente, soprattutto per ciò che concerne la proroga di alcuni termini, della normativa emanata durante il periodo emergenziale per la diffusione della pandemia Covid-19.

Inoltre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è spesso intervenuto con circolari interpretative, note direttoriali e risposte ai quesiti concernenti il Codice del Terzo settore, fornendo utili chiarimenti su problematiche concernenti aspetti applicativi delle relative disposizioni.

Pertanto, dopo aver realizzato una pubblicazione all'indomani dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017 che forniva una prima lettura delle novità introdotte dal Codice, il CSVSN ha avvertito la necessità pubblicare un aggiornamento della dispensa che tenga conto di tali correttivi e che soprattutto riporti le più significative interpretazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, aggiungendo anche un breve cenno al regime fiscale introdotto dalla riforma, con l'indicazione delle disposizioni già operative e quelle la cui entrata in vigore è differita.

L'opera è realizzata dall'Area Consulenza del CSVSN con il contributo e la collaborazione dei consulenti e componenti: Michele Introna, Giovanni Pompa, Luciana Albanese, Rossella Montanaro, Mariarosaria Franco, Giovanna Pica.

Coordinatore Area Consulenza
Roberto D'Addabbo

Il codice del Terzo settore

Parte prima

La nuova disciplina degli Enti del Terzo settore

Introduzione

La presente pubblicazione ha ad oggetto la disamina della prima parte del Codice, in cui sono dettate le disposizioni volte a disciplinare gli aspetti legali, amministrativi ed organizzativi degli Enti del Terzo settore, con un accenno anche al regime transitorio previsto – e tutt’ora operante – fino alla piena operatività del RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) ed al regime fiscale.

Prima ancora, però, vengono declinati i principi generali ispiratori della riforma, come già anticipati nella Legge delega n. 106/2016 e in parte già contenuti nella Costituzione.

In particolare, nell’art. 1 si legge che la riforma è finalizzata a sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Soprattutto all’art. 2 il legislatore ribadisce che è riconosciuto il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e della pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne è promosso lo sviluppo, salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Dopo aver richiamato i principi generali, il Codice entra nel vivo della riforma nel declinare la definizione e le finalità degli Enti del Terzo settore, sino ad arrivare alla regolamentazione dei loro aspetti amministrativi, organizzativi e gestionali, e introducendo il nuovo concetto di *reti associative*, preoccupandosi anche di dettare la disciplina del lavoro in tali Enti e di

fornire la definizione di volontario e delle attività di volontariato nell'ambito del Terzo settore, pur confermando le specificità delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (APS).

Ognuno di tali aspetti sarà oggetto di trattazione nella presente pubblicazione.

1. Definizione degli Enti del Terzo settore (ETS)

L'art. 4 del Codice definisce gli Enti del Terzo settore, in cui confluiscono tutti i soggetti del no profit.

Ed in particolare, sono definiti Enti del Terzo settore:

- le Organizzazioni di volontariato;
- le Associazioni di promozione sociale;
- gli enti filantropici;
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- le reti associative;
- le società di mutuo soccorso;
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
- le fondazioni;
- gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.

Per essere ritenuti Enti del Terzo settore è comunque necessario che gli stessi siano costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

È inoltre necessario che siano iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore¹.

Non sono Enti del Terzo settore:

- le amministrazioni pubbliche;

¹ Per l'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore è stato da poco adottato il D.M. 106/2020; comunque per la sua piena operatività saranno necessari ancora alcuni mesi, continuando, nel frattempo, ad operare i vecchi registri (si veda a tal proposito il capitolo 9 sul regime transitorio).

- le formazioni e le associazioni politiche;
- i sindacati;
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
- le associazioni di datori di lavoro;
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti (ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile).



Sulle ipotesi di direzione, coordinamento e controllo degli Enti del Terzo settore

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota direttoriale n. 2243 del 4 marzo 2020, ha fornito prime indicazioni in ordine alle ipotesi di direzione, coordinamento e controllo degli enti che ne comporterebbe l'esclusione dal Terzo settore.

In primo luogo il Ministero precisa che la finalità della norma in esame è quella di evitare ogni possibile effetto di aggiramento indiretto della previsione normativa dell'esclusione dal Terzo settore delle categorie espressamente richiamate (le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro), che si potrebbe concretizzare attraverso l'individuazione di figure soggettive che, pur essendo formalmente distinte dai soggetti esclusi, sono comunque sottoposte ad un'influenza dominante da parte di questi ultimi, ravvisabile nella soggezione dell'ETS a direzione, coordinamento o controllo da parte di uno o più dei soggetti esclusi.

Data l'assenza nel Codice di una espressa definizione della nozione di direzione, coordinamento e controllo, in virtù della generale previsione contenuta all'art. 3, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 117/2017 – a monte del quale in mancanza di un'espressa disciplina contenuta nel D.Lgs. n.117/2017, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice civile – può farsi riferimento all'art. 2359 c.c., che delinea in ambito societario le ipotesi di c.d. "controllo interno di diritto", c.d. "controllo interno di fatto", c.d. "controllo esterno di fatto".

Adattando tali ipotesi alla fattispecie degli Enti del Terzo settore, ritiene il Ministero che la sussistenza del controllo potrebbe essere verificata con riferimento all'effetto che la partecipazione maggioritaria determina negli enti (ad es. la disponibilità della maggioranza di voti esercitabili negli organi decisionali dell'ente); ed in particolare:

– l’ipotesi di controllo “di diritto” potrebbe verificarsi laddove l’atto costitutivo e lo statuto riservino ad un determinato soggetto escluso (oppure ad un insieme di soggetti esclusi, anche appartenenti a diverse tipologie di essi) la maggioranza dei voti esercitabili nell’organo assembleare, di indirizzo o nell’organo amministrativo, a prescindere dai diversi schemi di governance che gli ETS possono adottare. Giova evidenziare al riguardo, che la descritta situazione di controllo ricorre altresì nella circostanza nella quale, in presenza di una pluralità di soggetti esclusi facenti parte dell’ente, che singolarmente considerati non dispongano della maggioranza dei voti nell’organo assembleare o nell’organo di amministrazione, la sommatoria degli stessi produce parimenti la disponibilità della maggioranza dei voti;

– l’ipotesi di controllo “di fatto”, oltre a poter emergere dall’esame delle deliberazioni degli organi in grado di indirizzare l’attività dell’ente, con particolare riferimento a quelli amministrativi, potrebbe essere riscontrata nell’esistenza di appositi accordi di natura contrattuale tra due o più enti, dei quali quello (o quelli) appartenente alle categorie escluse sia posto in condizione, in virtù di tali accordi, di esercitare un’influenza dominante sull’altro, determinandone gli indirizzi gestionali.

Quanto alle situazioni di “direzione e coordinamento” la disciplina di riferimento può essere quella dettata dagli artt. 2497 e ss. del Codice civile sempre in materia societaria.

Anche in tal caso per gli Enti del Terzo settore la sussistenza di un’attività di direzione e coordinamento deve essere valutata in concreto, sulla base di elementi suscettibili di indicare un’effettiva influenza sulla gestione dell’ente da parte del soggetto “escluso”, con la doverosa precisazione che è consentito alle amministrazioni pubbliche ed agli altri enti esclusi dalla qualifica di ETS di partecipare alle organizzazioni del Terzo settore, purché tale partecipazione non si traduca nell’esercizio da parte dei soggetti “esclusi” di un’influenza dominante sull’ETS, né nella disponibilità da parte degli stessi della maggioranza dei voti nelle sedi deputate ad adottare decisioni determinanti ai fini dell’amministrazione e della gestione dell’ente.

2. Attività di interesse generale e attività diverse

2.1. Attività di interesse generale (art. 5)

All'art. 5 vengono indicate le seguenti attività di interesse generale che gli Enti del Terzo settore devono esercitare in maniera esclusiva e prevalente:

- a)* interventi e servizi sociali;
- b)* interventi e prestazioni sanitarie;
- c)* prestazioni socio-sanitarie;
- d)* educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e)* interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- f)* interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- g)* formazione universitaria e post-universitaria;
- h)* ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i)* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j)* radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- k)* organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l)* formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m)* servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da Enti del Terzo settore;
- n)* cooperazione allo sviluppo;
- o)* attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di

promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;

q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;

x) cura di procedure di adozione internazionale;

y) protezione civile;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Trattasi di elenco tassativo; tuttavia, il legislatore ha previsto che lo stesso possa essere periodicamente aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.



Sulla individuazione delle attività di interesse generale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota n. 3650 del 12.04.2019 nel fornire chiarimenti in ordine alla individuazione da parte degli Enti del Terzo settore delle attività di interesse generale ha escluso la possibilità di inserire in statuto tutte le attività indicate nell'art. 5 CTS, dovendo essere indicate solo quelle ritenute «più congrue rispetto agli scopi statutari e al campo di azione degli Enti».

Ciò in quanto lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, insieme alle finalità e all'assenza dei fini di lucro, sono fra gli elementi essenziali e imprescindibili che consentono di far rientrare gli enti iscritti al RUNTS nel novero di Enti del Terzo settore.

Ed è proprio all'istituto del RUNTS ci si affida in quanto, nella sua funzione operativa, consente di individuare gli ETS e, al tempo stesso, di garantire la conoscibilità degli atti e la trasparenza delle attività svolte, ovvero i risultati conseguiti con le suddette attività nonché la conoscibilità dell'impiego delle risorse pubbliche o private.

Pertanto, fondamentale è l'individuazione dei contenuti obbligatori dell'atto costitutivo (di cui lo statuto ne è parte integrante), ovvero l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, nonché le finalità solidaristiche e di utilità sociale che l'ente, nella sua autonomia, sceglie di perseguire.

L'individuazione di una o più attività di interesse generale non potrà dunque esplicarsi nell'inserimento nello statuto di tutte le attività di interesse generali indicate nell'art. 5 e neppure di un numero eccessivo di esse, perché ciò rende indeterminato l'oggetto sociale, ossia la "ragione" per cui è nato e si è costituito un ente.

La varietà dei settori individuati nella dicitura di "attività di interesse generale" risponde all'esigenza di garantire l'autonomia degli enti nell'esatta individuazione di quelle attività, attraverso le quali, riesce a perseguire le finalità associative per cui è sorto. In tal modo, non ci potrà essere alcuna elusione degli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi e, al tempo stesso, verrà assicurato il diritto degli associati di aderire ad una compagine associativa in cui saranno individuate, e collegate tra loro, attività e finalità.

Del resto, sarà sempre possibile modificare l'oggetto sociale, inserendo nuove attività o eliminando altre, ma previa una precisa scelta degli associati, dunque nel pieno rispetto delle regole organizzative dell'ente e dei principi di democraticità e trasparenza.

Con successiva nota n. 4477 del 22.05.2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito anche la questione della corretta ed esatta individuazione nello statuto delle attività di interesse generale da parte di associazioni affiliate alle c.d. reti nazionali.

Tale nota costituisce un approfondimento alla nota ministeriale n. 3650 del 12.04.2019, e conferma che negli statuti degli ETS devono essere puntualmente indicate le attività di interesse generale, pena l'esclusione dal RUNTS.

Si deve partire dal principio generale enunciato nell'art. 21 del Codice del Terzo settore, per cui l'oggetto sociale, anche a tutela degli obiettivi di riconoscibilità degli ETS, delle loro specifiche caratteristiche e del loro operato, non può essere indefinito. Trascrivere nello statuto di un ente tutte le attività di interesse generale, o comunque la maggior parte di esse, lede il principio di trasparenza, generando confusione anche negli associati che hanno inteso aderire ad una compagine associativa in cui siano state coerentemente individuate e collegate tra loro attività e finalità di intenti.

Neppure può valere l'affermazione, spesso aprioristicamente enunciata, per cui l'inserimento di tutte le attività di interesse generale nello statuto di un ente affiliato a rete nazionale legittimerebbe il proprio coinvolgimento in attività realizzate da altri enti appartenenti alla medesima rete associativa.

Invero, per definizione le reti associative sono una particolare tipologia di Ente del Terzo settore (ETS), costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Ne consegue che l'appartenenza a reti associative deve rappresentare per gli enti ad essa aderenti una forma di supporto e sostegno nelle operazioni di coordinamento, di rappresentanza, di promozione e consentire, così, alle realtà locali aderenti di porre a fattor comune le proprie specificità organizzative e vocazionali.

L'intento è quello di creare delle forme di collaborazione sinergica tra enti portatori di differenti caratteristiche, ma pur sempre all'interno di un quadro stabile di coordinamento e supporto che la rete può offrire, come ad esempio individuando differenti fruitori del servizio eventualmente offerto.

Fondamentale sarà, quindi, una coerente declinazione da parte di ciascun ente delle proprie finalità e delle attività che si prefigge di svolgere. Tutto ciò rappresenta un esercizio di autonomia non facile ma necessario, perché è solo in virtù delle scelte operate dall'ente che esso si definisce verso sé stesso e verso l'esterno.

Sempre in tema di indicazione in statuto delle attività di interesse generale merita di essere richiamato anche il recente chiarimento fornito dal Consiglio notarile di Milano (massima n. 6), in cui si ritiene che gli ETS non hanno l'obbligo di riprodurre nell'atto costitutivo e/o nello statuto l'esatto contenuto letterale di una o più delle lettere dell'art. 5.

La formulazione lessicale scelta nella redazione dell'oggetto sociale potrebbe, quindi, discostarsi da quella legislativa, a condizione che sia comunque a essa concettualmente riconducibile.

In quest'ultimo caso sarà necessario porre molta attenzione alla descrizione dell'attività che potrebbe essere, dunque, ulteriormente specificata nel dettaglio limitandone o circoscrivendone l'ambito.

Ed in particolare, in assenza di specifici divieti del CTS, sarà possibile indicare solo parte delle molteplici attività elencate da alcune lettere dell'art. 5, limitandosi alla sola attività effettivamente svolta o che si intende svolgere ed evitando così di creare un'immagine distorta dell'ETS con possibile elusione degli obblighi di trasparenza.

2.2. Attività diverse (art. 6)

Il Codice prevede in ogni caso la possibilità degli Enti del Terzo settore di esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale su elencate, secondo criteri e limiti da definirsi con D.M.¹, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Tale possibilità è tuttavia condizionata alla circostanza che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano espressamente e che si tratti di attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

¹ Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato in data 30 aprile 2021 che è stato firmato dal Ministro Orlando il decreto sulle attività diverse. Al momento della stampa della presente pubblicazione il testo del decreto non risultava ancora pubblicato. Sempre dal comunicato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si legge che il decreto definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà.

In particolare, le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente del Terzo settore.

La secondarietà ricorre in una delle seguenti ipotesi:

- i ricavi da attività diverse non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell'Ente del Terzo settore

- i ricavi da attività diverse non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell'Ente del Terzo settore

L'Ente del Terzo settore può scegliere uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

2.3. Raccolta fondi (art. 7)

Il Codice definisce anche l'attività di raccolta fondi, precisando che con questa deve intendersi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un Ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Tale attività può anche essere svolta in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

La raccolta fondi deve avvenire nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

3. Caratteristiche degli ETS

3.1. Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro (art. 8)

Il patrimonio degli Enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Codice stabilisce espressamente il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Di particolare rilevanza è la previsione contenuta al comma 3 dell'art. 8, in cui il Legislatore ha inteso individuare le seguenti ipotesi che configurano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsia-

si titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

3.2. Iscrizione nel RUNTS (art. 11)

Come si è visto, gli Enti del Terzo settore devono iscriversi al RUNTS; in mancanza non potranno qualificarsi come ETS.

Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, gli ETS devono indicare gli estremi di tale iscrizione.

3.3. Denominazione sociale (art. 12)

Nella denominazione sociale dovrà essere contenuta l'indicazione di Ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.

Tale indicazione deve pure essere contenuta negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

4. Disciplina degli aspetti organizzativi e gestionali degli ETS

Il Titolo IV del Codice detta le disposizioni disciplinanti gli aspetti amministrativi, organizzativi e gestionali, applicabili a tutti gli Enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta¹.

4.1. Atto costitutivo e statuto (art. 21)

L'atto costitutivo o lo statuto degli Enti del Terzo settore devono indicare:

- la denominazione dell'ente;
- l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- la durata dell'ente, se prevista.

¹ Tali disposizioni riguardano anche le OdV e le APS, fatta salva la specifica disciplina dettata per tali associazioni (artt. 32-34 per le OdV ed artt. 35-36 per le APS).

Lo statuto, anche se separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.

In caso di contrasto prevalgono le clausole dello statuto.

4.2. Riconoscimento personalità giuridica (art. 22)

Il Codice introduce, poi, una modalità differente, più snella e più accessibile, rispetto a quella già contemplata dal D.P.R. n. 361/2000, per consentire agli Enti del Terzo settore di conseguire la personalità giuridica².

In particolare, per gli ETS, l'acquisizione della personalità giuridica potrà avvenire mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, a condizione, però, di avere un patrimonio minimo di 15.000 euro (per le fondazioni è invece necessario un patrimonio minimo di 30.000 euro), costituito da una somma liquida e disponibile; se poi il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Per tale modalità di acquisizione della personalità giuridica è richiesto l'atto notarile per la redazione di atto costitutivo e statuto e compete al notaio la verifica dei requisiti ed il deposito dell'atto costitutivo e statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4.3. Ammissione soci (art. 23)

Quanto all'ammissione dei nuovi associati, il Codice prevede che, se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato e la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Inoltre, sempre se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni e l'interessato entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

² Il riconoscimento della personalità giuridica consente all'associazione di diventare centro autonomo di interessi, diritti e doveri, nettamente contraddistinto da coloro che compongono l'ente stesso. Ne consegue che l'associazione acquisisce una autonomia patrimoniale perfetta, vale a dire una netta separazione fra il patrimonio dell'associazione e quello degli amministratori e di coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione stessa.



Sulla composizione della base associativa

Il Ministero delle Politiche e del Lavoro, con nota del 5.02.2020, n. 1082, è intervenuto in merito alla composizione della base associativa degli Enti del Terzo settore.

Il punto di partenza è il principio, rinvenibile dall'art. 1 del CTS, per cui nell'ambito degli Enti del Terzo settore la compagine associativa può contemplare la presenza non soltanto di persone fisiche ma anche di soggetti collettivi.

Tuttavia, tale enunciazione trova dei limiti con riguardo alle OdV e alle APS.

Il primo ordine di limitazioni riguarda la natura dei soggetti superindividuali ammissibili, nel senso che essi devono appartenere a tipologie tassativamente individuate, ovvero altri ETS o enti non lucrativi.

Il secondo ordine di limitazioni riguarda il numero dei soggetti, che non potrà essere superiore al 50% rispettivamente delle OdV e APS associate.

Partendo dal presupposto per cui è rimessa alla libera scelta delle associazioni la possibilità di definire la compagine associativa, e fatte salve le limitazioni innanzi indicate, gli statuti possono ammettere sia persone fisiche che enti, la cui natura sia omogenea con quella del soggetto di cui si tratta (es. APS che associi sia persone fisiche che APS, oppure OdV che associi sia persone fisiche che OdV, a condizione che sia rispettato uno dei requisiti numerici alternativi, ossia di sette persone fisiche o tre APS /OdV).

Ad esempio, non si ritiene ammissibile, né per previsione statutaria né in concreto, che di una APS facciano parte solo persone fisiche ed Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro diversi da APS, o che tali enti siano in numero superiore al 50% delle APS effettivamente associate.

Pertanto, l'ingresso nelle basi associative delle OdV e APS di Enti del Terzo settore – o non lucrativi – che non siano omogenei con la tipologia dell'associante dovrebbe essere consentito solo qualora nelle medesime basi associative siano comunque presenti, in numero adeguato, enti aventi la stessa natura dell'ente interessato (a condizione che l'associabilità di tali soggetti sia contemplata nello statuto).

Inoltre, con la medesima nota, il Ministero si è espresso anche in ordine alla possibilità o meno per gli ETS di accogliere all'interno della propria base associativa le imprese (incluse quelle for profit) e, in caso affermativo, se alle suddette imprese è concesso di detenere o meno il

controllo dell'Ente, nonché se tale controllo possa essere esercitato da un'unica impresa o in forma congiunta.

In merito, ha ritenuto il Ministero che, in assenza di specifiche previsioni contrarie, le imprese possono costituire o partecipare successivamente alla base associativa degli ETS nonché detenerne il controllo, sia in forma singola da parte di un'unica impresa, che in forma congiunta tra due o più di esse.

In tal caso, dovrà essere sempre rispettata l'osservanza dei vincoli e dei limiti dettati dal Codice del Terzo settore; vale a dire: il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, nonché lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nelle forme proprie della tipologia di enti cui di volta in volta ci si riferisce.

4.4. Assemblea (art. 24)

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente.

Ciascun associato ha un voto e l'atto costitutivo e lo statuto possono riconoscere agli associati la possibilità di attribuire più voti, sino a massimo 5, in proporzione al numero degli aderenti.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, è ammessa la delega scritta.

Ogni associato può rappresentare con delega:

- massimo 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500;
- massimo 5 associati nelle associazioni con un numero di associati non inferiore a 500.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere la possibilità di intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota³.

³ L'art. 73, comma 4 del D.L. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), confermato dalla legge di conversione 27/2020, ha previsto che, nel periodo emergenziale è consentito alle associazioni e fondazioni di riunire gli organi sociali in videoconferenza, anche laddove tale modalità non sia espressamente prevista negli statuti e nei regolamenti delle organizzazioni. Tale disposizione, per effetto della proroga disposta dall'art. 19 del D.L. del 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. "Milleproroghe"), così come modificato dalla



Sul numero massimo di deleghe conferibili ad ogni associato

Il Ministero delle Politiche e del Lavoro, con nota n. 5093 del 30 maggio 2019 ha risposto a un'istanza di chiarimento in merito al numero di deleghe per quegli enti associativi (OdV e APS) di dimensioni pari o prossime alla soglia minima degli associati (sette/otto soci), ovvero se per esse permane la previsione normativa, di cui all'art. 24, comma 3, del Codice del Terzo settore, di un numero massimo di tre deleghe per ogni associato per enti con meno di 500 soci. La perplessità derivava dal fatto che, in ipotesi estreme, l'assegnazione di tre deleghe per socio, in enti dalla compagine associativa minima consentita per legge, potrebbe creare un pregiudizio alla democraticità dell'ente stesso.

Il Ministero si è espresso rimarcando il principio di autonomia degli enti, anche per quelli di piccolissime dimensioni, ovvero della libertà di decidere nell'ambito delle soglie disposte dalla legge (fino a tre deleghe per ogni associato).

Non si può escludere, infatti, che il numero degli associati possa incrementarsi anche nel breve tempo, e neppure che i soci di un'associazione, ancorché di modeste dimensioni, desiderino partecipare personalmente alle vicende associative, specie nella fase di avvio di vita dell'ente stesso.

Peraltro, secondo il Ministero neppure sussiste il paventato rischio di pregiudizio alla democraticità, stante l'applicabilità dell'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile, in quanto compatibile con l'art. 24, comma 3, del CTS, che con riferimento alle assemblee delle società, prevede che non possa essere conferita la rappresentanza ai membri degli organi amministrativi e di controllo. Ebbene tale principio deve essere applicato anche a quegli enti di piccole dimensioni, in quanto trattasi di disposizione volta a individuare regole di incompatibilità tra le funzioni amministrative e quelle deliberative di un ente. Pertanto, stante il principio di incompatibilità innanzi enunciato, non vi può essere il conferimento di deleghe ai titolari delle cariche rappresentative.

legge di conversione n. 21/2021, è attualmente in vigore e continuerà ad esserlo fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 8, comma 4, del D.L. 44/2021 al comma 8-bis dell'art. 106 del D.L. 18/2020, la possibilità di svolgere le riunioni di assemblea con le suddette modalità è stata estesa fino al 31 luglio 2021.

4.5. Competenze dell'assemblea (art. 25)

L'assemblea degli associati ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

4.6. Organo di amministrazione (art. 26)

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea.

L'atto costitutivo o lo statuto possono:

- subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore;
- prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati;
- attribuire la nomina di uno o più amministratori ad Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti religiosi o a lavoratori o utenti dell'ente.

La nomina della maggioranza degli amministratori è comunque riservata all'assemblea.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.



Sull'ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all'interno degli Enti del Terzo settore

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota n. 9313 del 16 settembre 2020 si è espresso in ordine alla possibilità per gli ETS di avere un organo di amministrazione monocratico.

In particolare, premettendo che l'assetto organizzativo dell'organo di amministrazione degli Enti del Terzo settore non può uniformarsi per tutte le tipologie di organismi, precisa che nella previsione normativa del CTS non è delineato un orientamento che faccia protendere verso un organo monocratico o collegiale; per cui la scelta deve essere fatta analizzando il caso specifico.

Sul punto sussiste una spaccatura di posizioni dottrinali.

Da una parte si ritiene ammissibile la presenza dell'organo di amministrazione monocratico laddove non vi sia un espresso divieto all'interno dell'atto costitutivo e dello statuto; questa visione trova espressione nel richiamato art. 3 CTS che rinvia, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile.

La seconda posizione dottrinale trova riscontro nelle espressioni utilizzate dal legislatore per normare gli Enti del Terzo settore.

In particolare, si evince come all'interno delle disposizioni contenute nel Codice i riferimenti agli organi di amministrazione vengano fatti utilizzando quasi sempre la forma "plurale". La maggior parte delle volte si parla infatti di "amministratori". Tutto ciò presuppone che nella mente del legislatore l'organo di amministrazione dell'ente sia inteso come organo a composizione collegiale.

Questa interpretazione trova corrispondenza pure nell'art. 30 CTS in cui il legislatore sottolinea la possibilità di nomina di un organo di controllo «anche monocratico» (lasciando in questo caso libera scelta all'ente) lasciando intendere che ogniqualvolta non vi sia una specifica ipotesi l'organo debba sempre ritenersi collegiale.

Del resto, la struttura "flessibile" del Codice consente agli ETS di mutare in base alle necessità e al sorgere di nuovi bisogni sociali. Per questi motivi, risulta necessario analizzare i singoli casi e chiedersi quale sia la tipologia di organo di amministrazione da adottare considerando la natura, la struttura e la vocazione dell'ente; tenendo a mente il rispetto dei principi di democraticità ed elettività dell'organismo non di meno importati per garantire una corretta gestione. Perciò, il principio di autonomia degli ETS deve integrarsi al suddetto quadro diventando espressione funzionale all'individuazione degli assetti organizzativi.

Spiegazione più esaustiva può essere fornita effettuando una distinzione tra le associazioni e le fondazioni, entrambe richiamate all'interno del succitato art. 26 CTS.

L'associazione, riconosciuta e non, è costituita dall'assemblea dei soci quale organo sovrano nonché massima espressione dei suddetti principi. L'assemblea esprime la propria volontà attraverso il voto, pertanto la collegialità dell'organo di amministrazione sarebbe la forma più adatta.

Qualche dubbio sorge se l'associazione è costituita dal numero minimo di soci previsto dalla legge. In questo caso, la scelta più consona potrebbe ravvisarsi nell'istituire temporaneamente (ad esempio per un anno ovvero fin quando non si raggiunga un numero di soci superiore al minimo) un organo di amministrazione monocratico purché previsto dall'atto costitutivo. Il tutto, al fine di evitare la confusione tra la pluralità degli amministratori, in numero quasi coincidente con l'assemblea dei soci, così da fronteggiare problemi di funzionamento dell'ente causati dalla mancanza del controllo sull'organo di amministrazione da parte dell'assemblea.

Diverso discorso è da applicarsi alle fondazioni che perseguono gli scopi stabiliti dai fondatori attraverso la gestione del patrimonio disponibile. In questo caso, potrebbe propendersi per un'amministrazione monocratica se previsto nello statuto, affinché i rapporti tra i vari organi non vadano ad intaccare la natura dell'ente.

Quanto fino ad ora esposto chiarisce come sia importante analizzare il caso di specie per poter dare una risposta circa l'ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico o collegiale. La risposta non può assolutamente essere univoca ma deve considerare una serie di peculiarità che caratterizzano l'ente in esame oltre a verificare che tale possibilità sia espressamente contemplata all'interno dell'atto costitutivo e dello statuto.

4.7. Organo di controllo e revisore legale dei conti (artt. 30-31)

Gli Enti del Terzo settore hanno l'obbligo di nominare un organo di controllo, anche monocratico, se superano per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:

- 110.000 euro di attivo stato patrimoniale;
- 220.000 euro di ricavi, rendite, proventi superiore;
- 5 dipendenti.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.

L'organo di controllo ha i seguenti compiti:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Gli Enti del Terzo settore hanno inoltre l'obbligo di nominare un revisore legale dei conti se per due esercizi consecutivi superano almeno due dei seguenti limiti:

- 1.100.000 euro di attivo stato patrimoniale;
- 2.200.000 euro di ricavi, rendite, proventi;
- 12 dipendenti.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.



Sulla decorrenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti

Con la nota n. 11560 del 2 novembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito la decorrenza dell'obbligo per le Organizzazioni di volontariato di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti.

La mancata operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore ha causato dubbi interpretativi circa l'applicazione di alcune norme del Codice. Per questo motivo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha espresso parere in merito al comportamento da adottare durante il periodo di transitorietà pur tenendo in considerazione l'art. 101 del D.Lgs. 117/2017, rubricato "Norme transitorie e di attuazione", che

avrebbe la funzione di disciplinare il momento intercorrente dalla data di pubblicazione del Codice fino all'istituzione del RUNTS.

In particolare, la prima parte del comma 2 del suddetto articolo cita testualmente «Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme vigenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore». Quest'ultimo comma deve essere letto insieme all'art. 104 CTS che stabilisce il momento dell'entrata in vigore del Codice.

Si osserva come il legislatore, sotto il profilo temporale, ha ritenuto opportuno diversificare l'efficacia applicativa delle disposizioni. In un primo approccio il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con circolare n. 12604 del 29 dicembre 2017, ha spiegato il criterio interpretativo da adottare. Più specificatamente, ha precisato che il periodo d'imposta da considerarsi per l'applicazione delle norme in materia fiscale avrà inizio dal 1° gennaio 2018 tralasciando tutte quelle norme che necessiteranno dell'approvazione della Commissione europea.

Nello specifico ci si chiede se il rispetto degli obblighi previsti sia applicabile anche alle regole che investono gli organismi di controllo degli enti. Il Ministero, con la recente nota dittatoriale n. 11560 del 2 novembre 2020 ha chiarito la posizione che le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le fondazioni devono adottare. Invero gli artt. 30 e 31 CTS stabiliscono che la nomina dell'organo di controllo ovvero del revisore legale dei conti è obbligatoria se sono superati per due esercizi consecutivi determinati parametri.

Così si evidenzia il nesso logico che permette di collocare i suddetti articoli tra le norme in materia fiscale a cui si applicherà il criterio interpretativo sopra esposto e da cui sarà possibile dedurre che i «due esercizi consecutivi» dovranno essere computati a partire dall'esercizio fiscale del 2018.

In conclusione, è bene tener presente che le norme concernenti gli organismi di controllo sono immediatamente esecutive perché non presentano la necessità di disposizioni di attuazione per la loro adozione né tantomeno hanno alcun vincolo rispetto all'operatività del Registro unico nazionale degli Enti del Terzo settore.

Pertanto, i presupposti dimensionali da considerare dovranno essere quelli degli anni 2018 e 2019, nonché i successivi anni nel caso in cui, in precedenza, non siano stati raggiunti i limiti previsti dagli artt. 30 e 31 CTS.

4.8. Scritture contabili e bilancio (art. 13)

Gli Enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato da:

- stato patrimoniale;
- rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente;
- relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Per gli Enti con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

4.9. Bilancio sociale (art. 14)

Gli Enti del Terzo settore che abbiano ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro devono redigere il bilancio sociale, che deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato nel proprio sito internet.

In ogni caso, gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

4.10. Libri sociali obbligatori (art. 15)

Gli Enti del Terzo settore devono tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

4.11. Disciplina del lavoro negli ETS (art. 16)

I lavoratori degli Enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Gli Enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

4.12. Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art. 9)

L'ETS, in caso di estinzione o scioglimento, dovrà devolvere il patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

5. Il volontario secondo il nuovo Codice

5.1. Definizione di volontario ed attività di volontariato (art. 17)

Il nuovo Codice prevede la possibilità per tutti gli Enti del Terzo settore di avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività.

Il volontario è una persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari che svolgono attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, fatta salva la possibilità di rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Tuttavia, il Codice ha previsto la possibilità di rimborso spese mediante autocertificazione a condizione che:

- le spese non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili;
- l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Tale ipotesi non è ammessa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

L'art. 17, comma 5 precisa inoltre che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo

e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria¹.

Infine, precisa il Codice che non si può considerarsi volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Una importante disposizione volta a favorire l'attività di volontariato è stata successivamente prevista al comma 6-bis dell'art. 17, introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, con cui è stato riconosciuto il diritto dei lavoratori subordinati che intendono svolgere attività di volontariato in un Ente del Terzo settore di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, sia pure compatibilmente con l'organizzazione aziendale.



Sulla figura del volontario e la sua incompatibilità con lo status di lavoratore dell'Ente del Terzo settore

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuto sull'argomento già con una prima nota n. 2088 del 27 febbraio 2020, precisando che l'incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore della medesima organizzazione di cui all'articolo 17, comma 5 del Codice, non può intendersi limitata al solo volontario non occasionale (ed iscritto nell'apposito registro da tenersi da parte dell'ETS), consentendo in tal modo ai lavoratori dell'ETS di svolgere spontaneamente l'attività di vo-

¹ Il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19", entrato in vigore dal 10 marzo 2020, ha dettato all'art. 6 disposizioni urgenti in materia di volontariato, stabilendo che «Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per il periodo della durata emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117». Tale disposizione è stata da ultimo inserita all'art. 2-septies della legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"). Pertanto, per fronteggiare l'emergenza, il Governo ha introdotto, in via eccezionale e provvisoria, una deroga a tale limite. Ciò non significa, tuttavia, che il volontario potrà essere retribuito in quanto tale e per lo svolgimento dell'attività di volontariato, ma solo che l'Ente del Terzo settore, per far fronte a carenze di personale dipendente dovute alla situazione di emergenza, potrà instaurare un rapporto di lavoro contrattualizzato anche con i propri volontari, che presentano idoneità e capacità all'attività a cui sono preposti, i quali dunque verranno retribuiti per l'attività lavorativa svolta. Tale possibilità è consentita per il periodo di durata emergenziale, inizialmente fissato in 6 mesi dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e quindi fino al 31 luglio 2020 e successivamente prorogato fino ad essere fissata da ultimo – e salvo ulteriori proroghe – alla data del 30 aprile 2021.

lontariato presso il medesimo ETS in via occasionale e comunque avente un oggetto diverso dalla prestazione lavorativa.

Secondo il Ministero, infatti, la disposizione ha una portata ampia e generalizzata, riferibile, da un lato a «qualsiasi rapporto di lavoro» e, dall'altro, facendo riferimento al volontario *sic et simpliciter*, non introducendo alcuna distinzione tra volontario stabile e volontario occasionale.

Tale lettura risponderebbe alla ratio della norma, intesa a valorizzare la libera scelta del volontario, che esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria o da condizionamenti di alcun tipo, ma al contempo anche ad assicurare la necessaria tutela del lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche dell'azione volontaria, come definita nei commi 2 e 3 dell'articolo 17.

Pertanto, il Ministero conclude affermando che la sussistenza di qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'ETS preclude al lavoratore di svolgere attività di volontariato per il medesimo ETS.

Con successiva nota n. 6214 del 9 luglio 2020, il Ministero è tornato sull'argomento assumendo che nel concetto di attività di volontariato rientra non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l'oggetto sociale dell'ente, ma anche l'attività relativa all'esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all'implementazione dell'oggetto sociale dell'ente.

Pertanto, ha ritenuto che l'esercizio di una carica sociale possa costituire attività di volontariato ove risponda ai requisiti di cui all'articolo 17, comma 2, tra i quali spicca *in primis* la gratuità.

Ha quindi ricordato come la gratuità della carica sia un obbligo per le OdV, mentre in tutti gli altri ETS è possibile prevedere un compenso a favore dei titolari delle cariche sociali, rispettando comunque i limiti in tema di distribuzione indiretta degli utili (art. 8, c. 3, lett. a del CTS).

Infine, ha precisato il Ministero che un soggetto che ha svolto attività retribuita per conto dell'ente può candidarsi a ricoprire una carica sociale; e tuttavia, in tal caso è necessario che all'avvio dell'attività di titolare della carica sociale la prestazione retribuita sia terminata e che in costanza di incarico non ne vengano commissionate di ulteriori.

5.2. Assicurazione obbligatoria (art. 18)

Gli Enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari hanno l'obbligo di assicurare gli stessi contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso i terzi.

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli ETS e le amministrazioni pubbliche.

L'amministrazione pubblica con cui è stipulata la convenzione si assume l'onere della copertura assicurativa dei volontari impiegati nel servizio convenzionato.

5.3. Promozione cultura del volontariato (art. 19)

Le amministrazioni pubbliche promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle OdV e di altri ETS, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

Con successivo decreto da adottarsi da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, verranno definiti i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

Il Codice prevede, inoltre, che le Università possono riconoscere crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle OdV o in altri ETS rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

6. Le organizzazioni di volontariato (OdV)

6.1. Definizione delle Organizzazioni di volontariato (art. 32)

Le Organizzazioni di volontariato sono Enti del Terzo settore costituiti:

- in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
- da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di volontariato;
- per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5;
- avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il comma 1-bis dell'art. 32, come introdotto dall' art. 9, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 105/2018, ha previsto che, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di volontariato, esso deve essere integrato entro un anno; in mancanza l'organizzazione è cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Alle OdV possono associarsi altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, in misura non superiore al 50% del numero delle Organizzazioni di volontariato.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di Organizzazione di volontariato o l'acronimo OdV.



Sul numero minimo di associati

Il numero minimo di cui un'Organizzazione di volontariato e un'Associazione di promozione sociale deve essere composta ha creato non pochi

problemi, facendo sorgere dubbi circa la validità di tutti quegli enti sorti prima dell'entrata in vigore del Codice, conformi alla vecchia normativa.

Sul punto è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota n. 13982 del 30 novembre 2018, riferita alla previsione del comma 1-bis introdotto con il D.Lgs. 105/2018, tanto all'art. 32 che all'art. 35 CTS, disciplinanti rispettivamente le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale.

Il suddetto comma, infatti, prevede che se successivamente alla costituzione dell'ente il numero degli associati diviene inferiore a 7 persone fisiche o a 3 enti, si rende necessaria una integrazione, entro il termine di un anno, trascorso il quale l'ente dovrà essere cancellato dal RUNTS a meno che non sia preventivamente formulata richiesta di iscrizione presso un'altra sezione dello stesso registro. Tale questione vede coinvolta una carenza "genetica" poiché si riferisce esattamente al momento di costituzione dell'organismo che presuppone il sorgere di una precisa volontà in capo ai soggetti che hanno fondato l'ente.

Il Ministero ha poi ritenuto opportuno precisare ulteriormente il suddetto concetto con l'emanazione della nota n. 4995 del 28 maggio 2019. Nella sopracitata nota, il Ministero dichiara espressamente che il concetto di costituzione può coincidere sia con il momento temporale della nascita dell'ente, sia con il momento di formazione della volontà degli associati di adeguare l'ente alla normativa vigente in base al c.d. principio di conservazione degli atti giuridici. In questo modo si evita che un atto concluso venga caducato e posto nel nulla; ed invece ne viene preservata l'efficacia giuridica rispondendo alla necessità di garantire il rispetto dei principi di uguaglianza e pari opportunità dei soci. In conclusione, la volontà espressa nell'atto costitutivo di fondare quel determinato ente e l'esplicita pronuncia dei soci circa la decisione di conformarlo alle caratteristiche previste dalla norma, secondo anche quanto stabilito dalla legge generale dall'art. 36 del Codice civile, per cui gli accordi dei soci regolano i rapporti interni delle associazioni, permettono il proseguire della vita associativa, nonché l'iscrizione al RUNTS, purché manifestati attraverso la sottoscrizione di uno specifico verbale da parte dei soci.

6.2. Risorse (art. 33)

Le OdV possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può comunque essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Le risorse economiche delle OdV possono essere costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- attività diverse.

Per l'attività di interesse generale prestata le Organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Tuttavia, per effetto della modifica dell'art. 33, comma 3 ad opera del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella legge 17 dicembre 2018 n. 136 (decreto fiscale 2019), tale limite è derogabile laddove tali attività di interesse generale siano svolte in maniera secondaria e strumentale e nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice (attività diverse).

Pertanto, nello svolgimento di tali attività di interesse generale secondarie e strumentali, le OdV potranno ricevere anche corrispettivi ulteriori rispetto al rimborso delle spese.

Il Decreto Ministeriale che, ai sensi dell'articolo 6 del Codice, deve indicare i limiti di svolgimento delle attività secondarie e strumentali, non è stato ancora adottato.

6.3. Ordinamento ed amministrazione (art. 34)

Le Organizzazioni di volontariato hanno l'obbligo di scegliere gli amministratori tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle OdV associate.

È vietato attribuire compensi ai componenti degli organi sociali, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

7. Le Associazioni di promozione sociale (APS)

7.1. Definizione delle Associazioni di promozione sociale (art. 35)

Le Associazioni di promozione sociale sono Enti del Terzo settore costituiti:

- in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
- da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre APS;
- per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5;
- avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Anche in tal caso il D.Lgs. 105/2018, con l'art. 11, comma 1, lett. b) ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 35, prevedendo che, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di promozione sociale, esso deve essere integrato entro un anno; in mancanza l'associazione è cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo (*sul numero minimo di associati si veda il chiarimento ministeriale al § 6.1.*).

Alle APS possono associarsi altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, in numero non superiore al 50% del numero delle APS.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di Associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.

Non sono Associazioni di promozione sociale:

- i circoli privati;
- le associazioni comunque denominate che:
 - dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati;

- prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
- collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.



Sulle discriminazioni in relazione all'ammissione degli associati

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota n. 1309 del 6 febbraio 2019, ha fornito una puntuale interpretazione giuridica dell'art. 35 comma 2 del D.lgs. 117/2017 in materia di discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati in un'Associazione di promozione sociale.

La norma in oggetto stabilisce che «non sono Associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati [...]».

Per poter comprendere la portata del dettato normativo, è necessario premettere che un'Associazione di promozione sociale – al pari di qualsiasi Ente del Terzo settore – deve garantire al singolo associato di poter esprimere liberamente la propria personalità all'interno della compagine associativa, perseguendo e tutelando i principi di democraticità e partecipazione. Per far ciò, essa è chiamata ad indicare all'interno del proprio statuto «i requisiti per l'ammissione di nuovi associati» (art. 21 comma 1, Codice del Terzo settore), i quali devono essere necessariamente «non discriminatori» nonché «coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta» dall'associazione. Più precisamente, tali requisiti operano su un duplice piano: da un lato, consentono all'aspirante socio di poter entrar a far parte della compagine associativa, conoscendone le finalità e peculiarità sin dal principio per poi contribuire pienamente alla crescita e alle attività dell'associazione stessa; dall'altro, essi mirano a tutelare l'interesse degli associati affinché, all'associazione medesima, aderiscano soggetti che ne condividano pienamente i principi ispiratori, gli scopi sociali e le attività. Ne consegue che sono considerate contrarie al Codice del Terzo settore tutte quelle clausole e/o requisiti che: a) escludano categoricamente l'ammissione di nuovi associati; b) consentano a chiunque indiscriminatamente di essere ammesso all'associazione; c) subordinino l'ammissione alla mera discrezionalità degli amministratori.

Naturalmente, ogni Associazione di promozione sociale è una realtà

peculiare e, come tale, può richiedere l'adozione di specifici requisiti, in relazione al suo scopo o alle attività svolte, a condizione che tali requisiti – come illustrato – rispettino sempre i principi di non discriminazione, coerenza e ragionevolezza.

Ad esempio, si consideri il requisito della maggiore età ai fini dell'ammissione all'associazione. Se un'associazione si occupa di specifiche finalità civiche o solidaristiche (ad esempio lotta alla discriminazione, l'integrazione di particolari fasce deboli della popolazione, l'educazione dei giovani ai valori di etica e responsabilità) e svolge attività che possono essere realizzate con il contributo di ragazzi minorenni (ad esempio, studenti), l'inserimento di tale limite potrebbe risultare discriminatorio e contraddittorio rispetto alle finalità proprie dell'associazione. Viceversa, se un'associazione si occupa di attività rischiose o pericolose (ad esempio, si pensi alla protezione civile), potrebbe essere ragionevole consentire l'adesione alla medesima solo a soggetti maggiorenni.

Allo stesso modo, potrebbe risultare discriminatorio subordinare l'adesione all'associazione al possesso di un determinato titolo di studio o al possesso della cittadinanza italiana: anche in questi casi, bisognerà verificare se tali requisiti, laddove previsti, non risultino ingiustificati e/o irragionevoli, cagionando una forma di discriminazione incompatibile il Codice del Terzo settore.

Con riferimento all'assenza di condanne penali, si ritiene che il requisito in questione possa legittimamente prevedersi ed imporsi per statuto ogniqualvolta venga in esame un reato per sua natura incompatibile con le finalità associative e/o con le attività svolte dall'associazione medesima.

In conclusione, lo statuto di un'Associazione di promozione sociale può prevedere requisiti specifici connessi alle finalità sociali dell'associazione medesima, i quali mirano esclusivamente a “costruire” l'identità associativa e non a creare limitazioni e discriminazioni alle future adesioni. Si tratta di requisiti che delineano il sistema di valori e principi dell'associazione, di cui l'aspirante socio deve essere a conoscenza al fine di rispettarli e condividerli, garantendo sempre la libertà della scelta di adesione e permanenza alla realtà associativa.

Sebbene il chiarimento del Ministero sia rivolto nello specifico alle Associazioni di promozione sociale in ragione della previsione contenuta all'art. 35, comma 2 del Codice, può tuttavia ritenersi che i principi affermati siano comunque riferibili anche alle Organizzazioni di volontariato e, più in generale, a tutti gli Enti del Terzo settore.

7.2. Risorse (art. 36)

Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non siano volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore:

- al 50% del numero dei volontari;
- al 5% del numero degli associati.

8. Le reti associative (art. 41)

8.1. Definizione

Il Codice definisce per la prima volta le reti associative, ricomprendendole nell'insieme degli Enti del Terzo settore. In particolare, si legge all'art. 41 che le reti associative sono Enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

a) associano un numero non inferiore a 100 Enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

b) svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Si intendono, poi, reti associative nazionali quando associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 Enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

8.2. Attività

Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.

In quanto Enti del Terzo settore anche le reti associative devono iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore.

È tuttavia condizione per tale iscrizione che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

8.3. Organizzazione e funzionamento

Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, comma 2¹.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, comma 3².

Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito all'art. 25, comma 1³.

¹ Art. 24, comma 2: «Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano Enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile».

² Art. 24, comma 3: «Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili».

³ Art. 25, comma 1: «L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza».

9. Regime transitorio

9.1. Norme transitorie fino all'operatività del RUNTS

A fronte dell'immediata entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017) e dei tempi ben più lunghi per l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (solo da ultimo istituito con il D.M. 106/2020), è sorta la necessità di disciplinare il periodo transitorio.

A tal fine, l'art. 101 del Codice, nel dettare per l'appunto le norme transitorie relative a diverse previsioni del Codice, in relazione al Registro unico nazionale del Terzo settore, al comma 2, ha previsto espressamente che, fino alla sua operatività, continuano a trovare applicazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali.

Inoltre, il successivo comma 3 ha previsto che, nelle more dell'istituzione del RUNTS, il requisito dell'iscrizione al registro si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri già previsti dalle normative di settore preesistenti.

Allo stesso tempo, ai sensi dell'art. 101, comma 2, è stato inizialmente concesso agli enti no profit il termine di 18 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del Codice medesimo (fino al 2 febbraio 2019), per apportare le modifiche ai propri statuti al fine di adeguarli alle nuove disposizioni normative.

Tale termine è stato via via prorogato ed è attualmente fissato al 31 maggio 2022 per effetto della proroga da ultimo disposta dall'art. 66 del D.L. 31 maggio 2021.



Sugli adeguamenti statutari al D.Lgs. 117/17 “CTS” di associazioni non riconosciute costituite con atto pubblico

Con nota n. 10980 del 22.10.2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha affrontato la questione relativa agli adeguamenti statutari al Codice del Terzo settore di un'associazione non riconosciuta costituitasi con atto pubblico, chiarendo se essa debba provvedere alle modifiche statutarie attraverso la forma dell'atto pubblico o possa farlo anche attraverso il semplice deposito del verbale di assemblea presso l'Agenzia delle Entrate.

Sul punto, il Ministero esamina due distinti aspetti, egualmente rilevanti ai fini della risoluzione della questione, ovvero il profilo relativo alla forma dell'atto modificativo (atto pubblico o scrittura privata) e quello attinente alle modalità di approvazione delle modifiche (tipologia di maggioranze e quorum da raggiungere in assemblea per approvazione).

Per quanto concerne le modalità di approvazione delle modifiche statutarie, l'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 prevede che le modifiche statutarie possono essere approvate secondo le modalità e le maggioranze previste per le assemblee ordinarie ogni qualvolta esse: 1) sono volte ad adeguare e/integrare le norme statutarie alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore; 2) introducano delle disposizioni normative per le quali il Codice consente l'adozione con maggioranze “semplici”. Naturalmente, è possibile il ricorso a tali “modalità semplificate” entro un termine temporale (al momento, 31.03.2021); superato tale termine, l'adozione di qualsiasi integrazione o modificazione dello statuto, sia essa inderogabile o meno, potrà essere approvata unicamente con le maggioranze qualificate previste per le assemblee straordinarie.

Come anticipato, le modalità di approvazione delle variazioni statutarie e l'art. 101 del Codice del Terzo settore non incidono sulla “forma” stessa dell'atto. In ordine a tale profilo, si richiama il Codice civile e, in particolar modo: *a)* l'art. 14, comma 1, c.c., il quale dispone che «le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico»; *b)* l'art. 36, comma 1, c.c., in virtù del quale «l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati». Da ciò ne consegue che, in assenza di una specifica prescrizione normativa, vige il principio civilistico della libertà della forma degli atti e della conservazione degli stessi.

In altre parole, un'associazione non riconosciuta – seppur costituitasi con atto pubblico – potrà procedere alla modifica del proprio statuto

attraverso una semplice scrittura privata (approvata dall'organo assembleare), sempre che la legge non richieda il ricorso all'atto pubblico oppure l'atto costitutivo o lo stesso statuto dell'associazione non prevedano espressamente la forma pubblica in caso di modifiche statutarie.

9.2. Problematiche applicative

La su richiamata disciplina a transitoria ha tuttavia fin da subito posto alcuni dubbi applicativi, soprattutto per ciò che concerne i procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri.

Difatti, se da un lato, come si è visto, è stata differita l'efficacia operativa del RUNTS ed è stato concesso alle associazioni no profit il termine di 18 mesi (fino al 2 febbraio 2019 e, per effetto delle successive proroghe, attualmente fino al 31 maggio 2022) per apportare le necessarie modifiche statutarie, dall'altro, le disposizioni concernenti gli aspetti ordinamentali, amministrativi organizzativi e gestionali degli Enti del Terzo settore sono immediatamente entrate in vigore con la pubblicazione del Codice (fin dal 3 agosto 2017).

Ciò comporta la necessità di distinguere il profilo privatistico, riguardante l'ordinamento e l'organizzazione degli Enti del Terzo settore, dal profilo pubblicistico, afferente ai rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici.

Proprio per risolvere le questioni applicative sollevate in merito da alcune amministrazioni regionali, e al fine di assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni precedentemente richiamate, è stata emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese, la nota prot. n. 34/0012604 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”.

In particolare, con tale nota il Direttore generale del Ministero, con esclusivo riferimento alle Associazioni di promozione sociale ed alle Organizzazioni di volontariato, per le quali sono operanti gli attuali registri nazionale (limitatamente alle Associazioni di promozione sociale), regionali e delle Province autonome, dopo aver ribadito che le iscrizioni agli attuali registri continueranno ad essere regolate dalle norme procedurali in essere (quanto già esplicitato dall'art. 101, comma 2 del Codice), ha chiarito che, in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione, dovrà essere operata una necessaria distinzione tra:

- gli enti che si sono costituiti prima della data di entrata in vigore del

D.Lgs. n. 117/2017 (fino al 3 agosto 2017), nei confronti dei quali la verifica dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione; in tal caso, l'eventuale corrispondenza solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del Codice, non potrà comportare il rigetto della domanda di iscrizione, dovendosi tenere presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi (e per effetto delle proroghe intervenute, attualmente fino al 31 maggio 2022) per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;

- gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017, i quali sono invece tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni codicistiche.

La nota ministeriale chiarisce anche che, finché non sarà operativo il RUNTS, neppure potrà trovare applicazione la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica di cui all'articolo 22 del Codice.

Così come non possono trovare immediata applicazione gli obblighi di pubblicazione sul registro degli atti e degli elementi informativi di cui all'articolo 48 del Codice.

Devono, invece, intendersi immediatamente applicabili le norme afferenti ai requisiti sostanziali degli Enti del Terzo settore e, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 32 e 35 del codice, dedicate rispettivamente alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale, ove sono da ritenersi già cogenti le prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti (siano essi persone fisiche o soggetti superindividuali) e alla forma giuridica necessari ai fini della costituzione di un'Organizzazione di volontariato o di un'Associazione di promozione sociale.

In questo caso, poiché si tratta di elementi immodificabili, che conformano *ab initio* un ente, essi devono essere presenti sin dal momento iniziale di costituzione dell'ente, ove, beninteso, questa sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017¹.



Sulla trasformazione da OdV ad APS (e viceversa) in regime transitorio.

Con nota n. 4313 del 18.05.2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è ritornato ad affrontare il delicato tema della trasformazione di un'associazione da OdV ad APS (e viceversa) nelle more dell'istituzione

¹ Tali indicazioni operative, per quanto riguarda la Puglia, sono state riprese ed ulteriormente esplicitate con la nota della Regione Puglia – Servizio innovazione reti sociali e Terzo settore, prot. n. AOO_146/PROT/17/04/2018/0039038 del 17/04/2018, trasmessa anche a tutti i Comuni pugliesi, al fine di assicurare la corretta ed omogenea gestione delle procedure di iscrizione e conservazione delle OdV e APS nei relativi registri.

del Registro unico, già oggetto di disamina da parte del medesimo ufficio nel 2019 (vedasi nota n. 1150155 del 27.09.2019). Più precisamente, i casi oggetto di trattazione da parte del Ministero riguardano le ipotesi in cui: *a)* un'associazione, iscritta al registro regionale delle OdV, abbia riformato il proprio statuto, richiamando la normativa in materia di APS; *b)* un'associazione, iscritta al registro regionale delle APS, abbia adottato uno statuto che la configura come OdV.

Sul punto, è necessario premettere che la riforma del Terzo settore (concretizzata con l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore, D.Lgs. 117/2017) si è posta come obiettivo principale quello di semplificare ed uniformare la normativa vigente in materia (si pensi, nel caso oggetto di analisi, alla L. 266/1991 per il volontariato e alla L. 383/2000 per la promozione sociale) garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica. In tale contesto, si inserisce la necessità di individuare il RUNTS come un nuovo strumento unico di registrazione degli Enti del Terzo settore: esso, seppur unico, prevede la suddivisione in varie sezioni e consente a ciascun Ente del Terzo settore, in ragione delle sue capacità di evolversi e modificare i propri assetti al mutare dei bisogni sociali, di trasferirsi in una diversa sezione.

Naturalmente, per gestire al meglio il processo di transizione alla nuova disciplina, il Codice del Terzo settore – oltre a riconoscere una posizione di favore agli enti iscritti nei registri esistenti – prevede numerose disposizioni dedicate al cosiddetto periodo transitorio, tra cui si annoverano: *a)* l'art. 50 sulla possibilità di migrare da una sezione all'altra del RUNTS, che sia più conforme alla struttura organizzativa dell'associazione; *b)* l'art. 101, comma 2 sulla modifica degli Statuti con le maggioranze "semplificate"; *c)* l'art. 101, comma 3 che, nelle more dell'istituzione del RUNTS, riconosce soddisfatto il requisito dell'iscrizione allo stesso attraverso l'iscrizione ad uno dei registri esistenti (ad esempio, Registro regionale OdV o APS).

Alla luce di tale premessa, il Ministero si sofferma ad analizzare tre distinti profili attinenti la problematica in oggetto:

1. OdV che vogliano configurarsi come APS: sul punto trova applicazione quanto disposto dall'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo settore in virtù del quale, nelle more dell'attivazione del RUNTS, trovano applicazione le norme previgenti in materia (L. 383/2000), sia nazionali sia regionali, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei registri attualmente esistenti.

2. Conservazione del patrimonio in caso di iscrizione di OdV a regi-

stro APS e contestuale cancellazione dal registro delle OdV: nel caso in cui una OdV decida di trasformarsi in APS, si ritiene che l'associazione non debba subire alcun tipo di penalizzazione rispetto al patrimonio residuo che, pertanto, rimane intestato in capo all'ente medesimo. Ciò in quanto l'eventuale devoluzione del patrimonio dell'ente è prevista nei casi di estinzione, scioglimento e cancellazione dal RUNTS e non certo in caso di "trasmigrazione" dell'ente da una sezione all'altra del Registro (nel caso di specie, da OdV ad APS). Pertanto, in caso di trasferimento tra sezione del RUNTS e – nelle more della sua istituzione – in caso di trasferimento da registro OdV a registro APS, l'associazione non perde il suo patrimonio, in quanto essa continua ad appartenere ed operare nell'ambito del Terzo settore, perseguendo – anche attraverso il suo patrimonio – le attività di interesse generale. Al contrario, qualora l'associazione dovesse esser cancellata dai Registri e "fuoriuscire" dal perimetro del Terzo settore, troverebbero applicazione delle norme previste in materia di devoluzione del patrimonio residuo.

3. Inapplicabilità dell'art. 2498 c.c.: l'ipotesi di trasferimento di un'associazione da un Registro ad un altro (o a diverse sezioni del RUNTS) non configura una fattispecie di trasformazione in senso civilistico, bensì una sorta di mutamento di qualifica giuridica dell'ente, con conseguente diverso regime giuridico ad esso applicabile. In virtù del principio della continuità dei rapporti giuridici, non si tratta di un nuovo soggetto ma del medesimo soggetto giuridico, che modifica unicamente la propria qualificazione soggettiva, ma non la propria natura associativa.

10. Accenni al regime fiscale

Il Codice del Terzo settore ha previsto una riforma fiscale organica del Terzo settore, prevedendo una serie di norme, alcune delle quali entrate in vigore dal 1° gennaio 2018, ed altre la cui efficacia è subordinata all'attuazione del RUNTS ed alla ricezione da parte della Commissione Europea di un'autorizzazione.

Vi sono tre orizzonti temporali di attuazione della riforma:

- le disposizioni contenute negli articoli riepilogati nell'articolo 104, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, che si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2017;
- le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del codice, che si applicheranno dopo l'avvenuta ricezione dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea;
- le altre disposizioni, che troveranno applicazione solo successivamente all'operatività del registro unico nazionale (RUNTS).

10.1. Regime transitorio: disposizioni attualmente in vigore

Il primo orizzonte temporale previsto per l'attuazione della riforma dal legislatore era quello relativo alla transitoria applicabilità di alcuni articoli citati all'interno del comma 1 dell'art. 104, quali «le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)».

Tali disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 ed avranno effetto fino al periodo «d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X», contenente le disposizioni relative al «regime fiscale degli Enti del Terzo settore», che sarà applicabile solo dopo l'autorizzazione della Commissione Europea.

Nel dettaglio le disposizioni attualmente in vigore sono le seguenti:

- l'art. 77 del D.Lgs. 117/2017, che tratta di titoli di solidarietà, delineando il seguente scenario: al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività svolte dagli Enti del Terzo settore iscritti al Registro gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario, possono emettere specifici "titoli di solidarietà" su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento;

- l'art. 78, riguardante il regime fiscale del *social lending*, per cui i gestori dei portali on line che svolgono attività di *social lending*, finalizzato al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5, operano, sugli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta;

- l'art. 81, concernente i *social bonus*, per cui è istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli Enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti Enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83, né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo;

- l'art. 82, che detta disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali, secondo cui non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli Enti del Terzo settore utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1¹.

Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da Enti del Terzo settore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

¹ Il patrimonio degli Enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli Enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli Enti del Terzo settore sono esenti dall'imposta di bollo.

Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, sono esenti dall'imposta municipale propria.

Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli Enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli Enti del Terzo settore occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Gli atti e i provvedimenti relativi agli Enti del Terzo settore sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative;

- art. 83, riguardante le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, per cui dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Enti del Terzo settore non commerciali per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di Organizzazioni di volontariato.

La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati.

Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli Enti del Terzo settore non commerciali da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni;

- l'art 84 e in particolare il comma 2, che recita «i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle Organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società»;

- l'art. 85 comma 7, a mente del quale «i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle Associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società»;

- l'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g), attraverso il quale il legislatore ha abrogato le seguenti normative:

- l'articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale riconduceva come oneri sociali deducibili «le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;

- l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale riconduceva come detrazioni per oneri «le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;

- l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale riconduceva come detrazioni per oneri «i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei

settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie».

Le suddette disposizioni sono quindi attualmente in vigore fino al momento in cui la Commissione Europea non esprimerà il suo parere favorevole definitivo in merito all'intero Titolo X del Codice del Terzo settore.

10.2. Le disposizioni che entreranno in vigore l'anno l'anno successivo l'implementazione del RUNTS e l'ottenimento dell'autorizzazione della CE

Il titolo X del Codice del Terzo settore, rubricato "regime fiscale degli Enti del Terzo settore" per divenire effettivo attende l'implementazione del RUNTS e l'autorizzazione della Commissione Europea.

In particolare, per ciò che concerne i regimi fiscali agevolati per gli ETS non commerciali, attualmente non operativi, si specifica quanto segue.

Gli enti che decideranno di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), acquisiranno la qualifica di Enti del Terzo settore (ETS). Il Codice del Terzo settore (CTS) sancisce in maniera chiara che agli ETS non si applicheranno più le seguenti norme:

- il comma 3 dell'art. 143 del TUIR, il cui contenuto è confluito nel comma 4 dell'art. 79 del CTS;
- l'art. 148 del TUIR, il cui contenuto è confluito nel comma 6 dell'art. 79 del CTS;
- l'art. 149 del TUIR, il cui contenuto è confluito nel comma 5 dell'art. 79 del CTS;
- la riduzione dell'aliquota di imposta prevista dall'art. 6 del D.P.R. 601/1973.

Per quanto riguarda la prevalenza commerciale, è l'art.79 comma 2 del Codice del Terzo settore a stabilire le regole di calcolo. Tale articolo stabilisce che le attività di interesse generale ex art. 5 D.Lgs. 117/2017 si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.

I ricavi possono superare i costi dell'attività di interesse generale senza che ciò determini la perdita della qualifica di ente non commerciale, a condizione che:

- il superamento dei ricavi non sia maggiore del 5% dei costi;
- il superamento non avvenga per più di due periodi di imposta consecutivi (oltre tale periodo l'attività sarebbe considerata commerciale).

Il Codice Terzo settore, integrato con il Decreto correttivo 105/2018 precisa che sono considerate entrate non commerciali:

- i proventi delle attività di interesse generale svolte non in forma di impresa, rispettando il criterio di non superamento dei “costi effettivi”;
- le quote associative;
- i contributi;
- le sovvenzioni;
- le liberalità;
- le sponsorizzazioni.

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni oggi sono considerate un’attività commerciale, mentre il Codice del Terzo settore le considera come “attività diverse” e dovranno essere svolte nel rispetto dei criteri che saranno stabiliti da un decreto ministeriale che disciplinerà i parametri per quantificare le attività diverse ex art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Gli Enti del Terzo settore non commerciali potranno optare per la determinazione forfettaria del reddito da sottoporre a tassazione per tutte quelle attività svolte con modalità commerciale.

L’art. 80 del D.Lgs. 117/2017 definisce i coefficienti di redditività suddividendo le attività in “prestazioni di servizi” e “altre attività”.

- Attività di prestazioni di servizi:
 - 7% per ricavi fino a 130.000,00 euro;
 - 10% per ricavi da 130.001,00 euro e 300.000,00 euro;
 - 17% per i ricavi oltre 300.000,00 euro.
- Altre attività:
 - 5% per ricavi fino a 130.000,00 euro;
 - 7% per ricavi tra 130.001,00 euro e 300.000,00 euro;
 - 14% per ricavi oltre 300.000,00.

Sulla base imponibile ricavata con il relativo coefficiente di redditività verrà applicata l’aliquota IRES del 24%.

Secondo quanto disposto dall’art. 86 del D.Lgs. 117/2017, per le Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale sui ricavi fino a 130.000,00 conseguiti dalle attività commerciali, sono applicati i seguenti coefficienti di redditività:

- 1% per le Organizzazioni di volontariato;
- 3% per le Associazioni di promozione sociale.

ATTO COSTITUTIVO

In data a Via si sono riuniti i seguenti
Sig.ri:

1..... nato a il
residente a cittadino
codice fiscale

2..... nato a il
residente a cittadino
codice fiscale

3..... nato a il
residente a cittadino
codice fiscale

4..... nato a il
residente a cittadino
codice fiscale

5..... nato a il
residente a cittadino
codice fiscale

6..... nato a il
residente a cittadino
codice fiscale

7..... nato a il
residente a cittadino
codice fiscale

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1. È costituita fra i suddetti componenti ai sensi del D.Lgs. 117/2017, quale Ente del Terzo settore, l'associazione denominata "..... – OdV".

Art. 2. L'associazione ha sede in:

..... Via

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale

in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

Ed in particolare l'Associazione ha come scopo di:
.....

Art. 4. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5. L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Art. 6. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre.

Art. 7. Per le norme sul funzionamento dell'associazione e per tutto quanto non previste nel presente atto costitutivo si rimanda all'allegato statuto.

Art. 8. I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Sig. Presidente;

Sig. Vice-Presidente;

Sig. Segretario.

Art. 9. Ai sensi dell'art. 82, comma 3, ultimo capoverso, e comma 5, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., il presente atto costitutivo e l'annesso statuto sono esenti dall'imposta di bollo e dell'imposta di registro.

Letto, confermato e sottoscritto

Firme dei costituenti:

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

STATUTO

Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata “..... – OdV” in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione “..... – OdV”, più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

.....

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

.....

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

.....

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Con-

siglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed

ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione;

- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio direttivo

Art. 22. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;

- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predisporre e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) rendite patrimoniali;
f) attività di raccolta fondi;
g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (comma 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

ATTO COSTITUTIVO

In data a Via si sono riuniti i seguenti Sig.ri:

1..... nato a il
residente a cittadino
codice fiscale

2..... nato a il
residente a cittadino
codice fiscale

3..... nato a il
residente a cittadino
codice fiscale

4..... nato a il
residente a cittadino
codice fiscale

5..... nato a il
residente a cittadino
codice fiscale

6..... nato a il
residente a cittadino
codice fiscale

7..... nato a il
residente a cittadino
codice fiscale

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1. È costituita fra i suddetti componenti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 l'associazione denominata “..... – APS”

Art. 2. L'associazione ha sede legale in:

..... Via

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale

in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:.....

.....
Ed in particolare persegue le seguenti finalità:
.....

Art. 4. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5. L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

Art. 6. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre.

Art. 7. Per le norme sul funzionamento dell'associazione e per tutto quanto non previste nel presente atto costitutivo si rimanda all'allegato statuto.

Art. 8. I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Sig. Presidente;
Sig. Vice-Presidente;
Sig. Segretario.

Letto, confermato e sottoscritto

Firme dei costituenti:

Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

STATUTO

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "..... – APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "..... – APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

.....

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

.....

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto

di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e cia-

scun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione;

- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio direttivo

Art. 22. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;

- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (comma 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

La gratuità a favore di un'opera

Quale volontario potrebbe non riflettersi in queste poche parole?

Il motivo che dà origine a ogni azione volontaria e gratuita, e lo scopo che essa persegue, trovano nell'opera il suo ultimo fattore costituente.

Ecco il perché del titolo di una collana che vuole essere espressione del lavoro di ricerca all'interno del variegato e complesso mondo del volontariato, un mondo che è insieme opera ma è anche continuamente all'opera.

Opera. Strumenti del volontariato intende raccogliere e presentare, pertanto, documenti e strumenti di lavoro su aspetti concreti, così da dare slancio e impulso all'opera di tutto il volontariato.

Il Codice del Terzo settore, approvato con D.Lgs. n. 117/2017 ed entrato in vigore dal 3 agosto 2017, rappresenta il corpo più consistente della riforma avviata con la Legge 106/2016, ridisegnando, con 104 articoli, l'intera disciplina del Terzo settore, intervenendo sulle norme del Libro I, Titolo II del Codice civile ed abrogando e sostituendo tutte le precedenti leggi di settore che fino ad ora avevano disciplinato le diverse tipologie di associazioni. Sebbene per l'effettiva operatività di alcuni istituti bisognerà attendere l'emanazione di ulteriori decreti attuativi, e nonostante non sia ancora operativo il Registro Unico del Terzo settore (per cui è stato recentemente emanato il D.M. 106/2020), si tratta di una rivoluzione del comparto del non profit con cui fin da subito devono confrontarsi tutti i soggetti del Terzo settore e gli operatori coinvolti.

La presente pubblicazione si propone di fornire una disamina della prima parte del Codice, in cui sono dettate le disposizioni volte a disciplinare gli aspetti legali, amministrativi ed organizzativi degli Enti del Terzo settore.